



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 147

25 Ottobre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Certificazione unica 2018 degli autonomi: trasmissione entro il prossimo 31 ottobre 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che scade il prossimo 31 ottobre 2018 il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche che **non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**. Infatti, la Legge di Bilancio 2018 (in continuità con quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2017) ha espressamente stabilito che il termine di trasmissione delle sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante modello 730 precompilato (*come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti*) **coincide con quello previsto per il modello 770, ossia il 31.10.2018** (termine così fissato a decorrere dal 2018 sempre dalla legge di bilancio 2018). In particolare, potranno beneficiare del maggior termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche 2018 riguardanti, tra gli altri, i **redditi esenti**, i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari"), le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di

mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006), nonché i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

Premessa

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, è previsto **l'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.).

Osserva

Per l'invio telematico **deve essere utilizzato il modello "ordinario" di Certificazione Unica**, che ha una struttura **e un contenuto più ampio del modello "sintetico" da consegnare al contribuente**, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La trasmissione telematica **deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**. Le Certificazioni Uniche 2018, relative al 2017 si sarebbero dovute trasmettere **all'Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7.3.2018**. Tuttavia, la **legge di Bilancio 2018 ha espressamente stabilito che il termine di trasmissione delle sole CU** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante mod. 730 precompilato (*come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti*) **coincide con quello previsto per il modello 770, ossia 31.10.2018¹**

Osserva

Anche lo scorso anno era stata riconosciuta tale possibilità. Infatti, l'Agenzia delle Entrate, in occasione dei quesiti posti durante Telefisco 2017 (risposta ufficializzata nella C.M. 8/E/2017), aveva stabilito **"che l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770."**

¹ Ricordiamo che l'obbligo di presentazione del modello 770 entro il 31 ottobre è stato fissato a decorrere dal 2018 dall'art. 1, co. 933 della Legge di Bilancio 2018

Potranno, quindi, beneficiare del **maggior termine per la trasmissione** all'Agenzia delle Entrate, **le Certificazioni Uniche 2018 riguardanti**, tra gli altri:

- i **redditi esenti**;
- i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari");
- le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006);
- i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

Osserva

È stato sostenuto da alcuna dottrina che **il differimento al 31 ottobre del termine di trasmissione operi anche in relazione alle CU contenenti esclusivamente dati assicurativi** (ad esempio, le CU dei soci assicurati all'INAIL) **o previdenziali** in quanto anch'esse non hanno alcun impatto sulla dichiarazione precompilata. Non ostano sul punto, però, conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenza	Perceptenti interessati
7 marzo 2018	Termine per la trasmissione della certificazione unica 2018 dei lavoratori dipendenti e/o di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.
31 ottobre 2018 , ovvero entro il termine di scadenza di presentazione del modello 770/2018	Termine per la trasmissione della certificazione unica 2018 per i lavoratori autonomi o comunque per coloro che non sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

Sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica

In caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche**, è **prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione**:

- **senza possibilità, in caso di violazioni plurime**, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con **un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.**

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, **la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.**

Nei casi di **errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione** corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, **viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.**

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che nel caso di:

- **scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche**, inviato entro il previsto termine, la sanzione **non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;**
- **scarto di singole Certificazioni Uniche**, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio, contenente le sole certificazioni rettifiche, **entro i cinque giorni successivi alla scadenza** (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 6/E/2015) ha, invece, affermato che **per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti